

IMOCO S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001

1 Sommario

2	DEFINIZIONI	4
3	PREMESSA	5
3.1	PROFILO DELLA SOCIETÀ	5
4	IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	6
4.1	PRINCIPI	6
4.2	I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI	6
4.3	SANZIONI PER LA SOCIETÀ	8
4.4	SISTEMA DISCIPLINARE	8
4.4.1	<i>Applicazione delle sanzioni nei confronti dei dirigenti e degli amministratori.</i>	9
4.4.2	<i>Applicazione delle sanzioni a carico di fornitori, consulenti, collaboratori esterni e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società</i>	10
4.5	PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	10
5	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IMOCO - FINALITÀ E STRUTTURA	13
6	I REATI	14
6.1	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001	14
7	DISPOSIZIONI PRELIMINARI E ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ FINALIZZATE AL RECEPIMENTO DEL D.LGS. 231/2001	24
7.1	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO	24
7.2	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI CONNESSI PRESIDI DI CONTROLLO	24
7.3	DESTINATARI	25
7.4	CODICE ETICO	26
7.5	SVILUPPO DEL MODELLO	27
8	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
8.1	NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
8.2	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 6 D.LGS. 231/2001	32
8.3	MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
8.4	ATTI DI VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E PIANO DEGLI INTERVENTI	34
8.5	OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	36
8.6	RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	38
8.7	INFORMAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIALI	38
9	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	40
9.1	LA COMUNICAZIONE INIZIALE	40
9.2	LA FORMAZIONE	40
9.3	INFORMAZIONE A FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI, PARTNER E SOCIETÀ CONTROLLATE E/O COLLEGATE	42
10	CRITERI DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	43
10.1	VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO	43

10.2	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	43
------	--	----

2 DEFINIZIONI

Società: Imoco S.p.A.

Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

Linee Guida: Codice di comportamento predisposto dall'ANCE – edizione 2013 - Linee guida Assoconsult – revisione giugno 2012 - Linee guida Confindustria – revisione marzo 2014 - Circolare GdF 83607/2012 Vol. III.

Modello: Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, costituito anche dagli Allegati che ne sono parte integrante.

Reati Presupposto: I reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Destinatari del Modello: Tutti i soggetti individuati al paragrafo 7.3 del presente Modello, ed in particolare: gli organi della Società ed i loro componenti, i dipendenti, i collaboratori e gli agenti, i consulenti, i componenti dell'O.d.V.

Attività sensibili: Tutte le attività ed i processi operativi che la Società ha individuato essere maggiormente passibili di commissione dei reati

O.d.V.: Organismo di Vigilanza – l'organismo previsto e regolamentato dal presente Modello.

Codice Etico: Insieme di principi e valori formalizzati dalla Società per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, riprodotto nell'Allegato al presente Modello.

Soggetti in posizione apicale: Coloro che sono dotati di un potere autonomo di assumere decisioni in nome e per conto dell'ente.

Soggetti subordinati: Coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti in posizione apicale.

3 PREMESSA

Il presente documento descrive il modello di organizzazione e gestione adottato dalla società Imoco S.p.A. ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed è redatto in coerenza con le "Linee Guida Confindustria" e secondo la "Circolare GdF 83607/2012 Vol. III.

Il Modello è inteso come l'insieme delle regole operative/protocolli e delle norme deontologiche adottate dalla Società in funzione delle specifiche attività svolte al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

3.1 Profilo della società

La Società IMOCO S.p.A., inizia la sua attività nel 1980 a Ponzano Veneto nella produzione di moduli continui. Tre anni dopo si sposta a Villorba-Treviso implementando la gamma dei prodotti, con la commercializzazione di articoli per ufficio, e da fine anni '90 integrando anche la vendita di ribbon e la specializzazione nella stampa di etichette/fg.laser neutri e flexo.

Arti Grafiche Friulane nasce nel 1922 come stabilimento grafico e come casa editrice, affermandosi in breve tempo come punto di riferimento per enti, aziende e agenzie di comunicazione. Nel 2006 entra in Imoco Group specializzandosi nella produzione di etichette a rotolo offset e serigrafiche di alta qualità. Nel 2013 si trasferisce nel nuovo stabilimento di Fagagna – Udine.

L'organo al vertice del sistema di governo aziendale è il Consiglio di Amministrazione, che ha competenza esclusiva per le materie previste dallo Statuto. All'attuazione delle strategie deliberate dal Consiglio di Amministrazione sovrintendono gli Amministratori Delegati che operano nell'ambito dei poteri conferiti loro dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

4 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

4.1 Principi

Il D.lgs. 231/2001, recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n° 300”, recepisce provvedimenti, anche comunitari, volti a sollecitare una crescente responsabilizzazione della persona giuridica, al fine di contrastare, con maggiore efficacia, la criminalità economica.

4.2 I presupposti della responsabilità degli Enti

Il D.lgs. 231/2001 prevede una “responsabilità amministrativa”, che mostra una palese analogia con la responsabilità penale. Infatti, il suo accertamento avviene nell'ambito del processo penale ed è autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato: secondo il disposto dell'art. 8 l'ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non sia imputabile ovvero non sia stata individuata.

Presupposti perché un ente possa incorrere in tale responsabilità – e che di conseguenza siano ad esso imputabili le sanzioni pecuniarie o interdittive dallo stesso decreto previste – sono a norma dell'art 5 del D.lgs. 231/2001:

- a) sia stato commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da persone sottoposte alla sua direzione o vigilanza.

In ordine al **primo presupposto** concernente la tipicità dei reati presupposto si rimanda a quanto meglio specificato nel proseguito del documento.

Per quanto riguarda il secondo presupposto (i.e. l'interesse ed il vantaggio) si segnala che prevalente dottrina e giurisprudenza hanno sancito che il requisito dell'interesse è da intendersi distinto e alternativo rispetto a quello del vantaggio e che mentre:

- l'interesse è da valutarsi ex ante e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far concretamente ottenere alla società un'utilità

economica, patrimoniale o finanziaria (aumento di fatturato, ricezione di pagamenti, diminuzione di costi).

- il vantaggio è, invece, da considerare ex post e rende imputabili alla società tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ricadono comunque a beneficio della società stessa.

Pertanto, la responsabilità della persona giuridica può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito prescindendo da ogni considerazione circa le conseguenze che in capo all'ente collettivo sarebbero derivate dalla sua condotta e sempre che fra le conseguenze del reato possa annoverarsi anche il maturare di un beneficio economico a favore dell'ente.

Terzo ed ultimo presupposto per la determinazione della responsabilità dell'Ente, così come previsto dall'art. 5, c. 1, del Decreto, è la commissione di determinati reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali) in sostanza ai c.d. "soggetti apicali";
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera "a)" (ad esempio dipendenti) in sostanza i c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

In particolare, relativamente alla definizione di soggetto apicale si considerano "i soggetti in posizione apicale sono coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e ad essi sono equiparati sia coloro che svolgono le medesime funzioni in una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, sia coloro che esercitano la gestione e il controllo - anche solo in via di fatto - dell'ente, così realizzando un "dominio penetrante" sullo stesso".

Da tutto quanto sopra esposto consegue che non è prefigurabile una responsabilità dell'ente ove la persona fisica che abbia commesso il reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi ovvero nell'ipotesi in cui all'ente non sia imputabile alcuna "colpa organizzativa", intesa come lo stato soggettivo imputabile all'ente consistente nel non avere istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati.

Mentre per i reati societari il legislatore circoscrive la responsabilità della persona giuridica qualora il soggetto abbia agito perseguendo l'interesse della società, con riferimento alle altre

fattispecie di reato l'ente risulta invece punibile anche nell'ipotesi in cui l'autore materiale del reato, pur non agendo volutamente nell'interesse dell'ente, rechi a quest'ultimo un vantaggio.

4.3 Sanzioni per la Società

Il Decreto 231 prevede un sistema sanzionatorio così articolato:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

L'applicazione nei confronti dell'ente varia a seconda del singolo reato presupposto commesso.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina detta sanzione tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni interdittive queste ultime possono essere:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4.4 Sistema disciplinare

A seguito della notizia di violazione del Codice Etico ovvero del Modello (di cui il Codice Etico è parte integrante), verrà attivata da parte della Società la procedura di accertamento delle presunte violazioni poste in essere dal personale (quadri, impiegati e operai) di IMOCO.

Nel caso in cui sia accertata la suddetta violazione, la Società azionerà il procedimento disciplinare, così come regolamentato dal CCNL nel rispetto delle prerogative di legge dallo stesso previste e richiamate, nei confronti dell'autore della violazione.

La sanzione comminata sarà proporzionata alla gravità della violazione accertata. Si terrà in considerazione di:

- intenzionalità del comportamento e/o il grado della colpa;
- comportamento complessivo del dipendente con riferimento anche ai precedenti disciplinari;
- livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore della mancanza disciplinare;
- gravità della mancanza e dei relativi effetti, ovvero il livello di rischio, anche solo potenziale;
- danno, cui la Società ragionevolmente può essere esposta a seguito del comportamento censurato;
- eventuali ulteriori circostanze della violazione rilevanti ai fini disciplinari.

I provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL con il presente integralmente richiamati sono:

- Rimprovero scritto
- Multa 1 ora
- Multa 2 ore
- Multa 3 ore
- Sospensione dal lavoro fino a 5 giorni
- Licenziamento

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere preventivamente effettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato.

4.4.1 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI E DEGLI AMMINISTRATORI.

In seguito alla notizia di una violazione del Codice Etico ovvero del Modello (di cui il Codice Etico è parte integrante) posta in essere da un dirigente la Società adotta nei confronti dell'autore della condotta quanto previsto per legge e dal contratto collettivo vigente applicato.

Se la violazione fa venir meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

Nel caso in cui la violazione sopra indicata venga posta in essere da un Amministratore della Società, chiunque ne venga a conoscenza dovrà informare l'OdV che, a sua volta, dovrà

tempestivamente segnalare la violazione al Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale ne casi di maggior gravità, dovrà procedere a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci che, previa verifica dei fatti e del procedimento seguito per il loro accertamento, può disporre la revoca dalla carica del/dei consigliere/i autore/i della violazione.

4.4.2 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI A CARICO DI FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI ESTERNI E ALTRI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ

Per i soggetti terzi (quali fornitori, consulenti, collaboratori esterni e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, incluse le Società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.) tenuti al rispetto del codice Etico, a tal fine, esso sarà reso disponibile sul sito internet della Società. Al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Codice Etico da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, è previsto inoltre l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, l'invio di una specifica comunicazione nelle quali sono previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione del Codice Etico (ad esempio, diffida al rispetto del Codice Etico, risoluzione del contratto o recesso).

4.5 Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell'ente

Nell'ipotesi in cui l'ente risulti responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi, l'articolo 6 del D.lgs. 231/2001 prevede l'esonero da detta responsabilità, se l'ente dimostra che:

- a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). I reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione possono pertanto essere imputati all'ente solo se la commissione del reato è stata resa possibile

dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, obblighi che si presuppongono osservati se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato, ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si osserva peraltro che, in sede di procedimento penale, il giudice sarà libero di valutare l'effettiva idoneità del modello organizzativo adottato dall'ente a prevenire i reati. L'ente, in ogni caso, non risponde, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

Il medesimo articolo prevede al comma 2, alcune specifiche esigenze alle quali un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo deve rispondere:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli/presidi diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7 del Decreto prevede, inoltre, una forma specifica di "esimente" dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso dai c.d. Soggetti sottoposti ad altrui vigilanza, ma sia accertato che l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

In concreto l'Ente, per poter essere esonerato dalla responsabilità amministrativa, deve:

- dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento;
- definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni, nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività;

- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema disciplinare, i poteri autorizzativi e di firma, nonché tutti gli altri strumenti adeguati ad impedire la commissione di atti illeciti;
- prevedere un idoneo sistema disciplinare;
- costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza, i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;
- prevedere un Organismo di Vigilanza in grado di valutare l'adeguatezza del Modello, di vigilare sul suo funzionamento, di promuoverne l'aggiornamento, nonché di operare con continuità di azione e in stretta connessione con le funzioni aziendali.

5 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IMOCO - FINALITÀ E STRUTTURA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo della società IMOCO, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27/11/2017.

La Società è da tempo determinata ad aderire alle previsioni dettate del legislatore nella normativa richiamata e ad attuare i principi di corretta gestione affermati dal Decreto ed a migliorare il proprio sistema di corporate governance, al fine di coniugare il raggiungimento dei migliori risultati con la piena conformità alle normative ed al rispetto dei più elevati standard etici. L'attuale edizione del Modello tiene peraltro in espressa considerazione le interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali in materia.

Il Modello è suddiviso in:

- a) Parte Generale;
- b) Parte Speciale.

La Parte Generale si compone di due sezioni:

- I) la prima di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
- II) la seconda sezione, invece, volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato da IMOCO.

La Parte Speciale ha l'obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato interessate dal Decreto.

Fanno parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- Allegato I Codice Etico;
- Allegato II Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal d.lgs. 231/2001 (come integrato e modificato).

6 I REATI

Vengono illustrate, nel seguito, le fattispecie di reato la cui commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, può determinare ai sensi del D.lgs. 231/2001 la responsabilità amministrativa del medesimo.

Il D.lgs. 231/2001 delinea un sistema c.d. "per quote", il quale stabilisce che, a fronte della commissione di un illecito dipendente da reato, venga applicata una sanzione pecuniaria la cui determinazione avviene secondo il meccanismo delle quote. In altri termini, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille e il valore monetario della singola quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

6.1 Fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001

(Capo I, sezione III: Responsabilità amministrativa da reato)

▪ Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Art. 24, D.lgs. 231/2001, *indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:*

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis, c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici o dell'Unione Europea (art. 316-ter, c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, c.2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea (art. 640-bis, c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, c.p.).

▪ Reati informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-bis, D.lgs. 231/2001, *delitti informatici e trattamento illecito di dati:*

- Documenti informatici (art. 491-bis, c.p.: falsità in un documento pubblico o privato avente efficacia probatoria);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater, c.p.);

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies, c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater, c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies, c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis, c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter, c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater, c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

▪ **Reati di criminalità organizzata**

Art. 24-ter, D.lgs. 231/2001, delitti di criminalità organizzata:

- Associazione per delinquere (art. 416, c.p., ad eccezione del comma 6);
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter, c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630, c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (escluse quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi e gli strumenti lanciarazzi -art. 2, c. 3, l. 110/1975) (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, c.p.p.).

Art. 25, D.lgs. 231/2001, *concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione:*

- Concussione (art. 317, c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis, c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321, c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.).

▪ **Reati contro la fede pubblica**

Art. 25-bis, D.lgs. 231/2001, *falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:*

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453, c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454, c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455, c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457, c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459, c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460, c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461, c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473, c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, c.p.).

Art. 25-bis-1, D.lgs. 231/2001, *delitti contro l'industria e il commercio:*

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513, c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis, c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514, c.p.);

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515, c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516, c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517, c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter, c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater, c.p.).

▪ **Reati societari**

Art. 25-ter, D.lgs. 231/2001:

- False comunicazioni sociali (art. 2621, c.c.);
- False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis, c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, c. 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, c. 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, c.c.), anche per interposta persona; Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637, c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis, c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.).

▪ **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

Art. 25-quater, D.lgs. 231/2001:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
 - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordini micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D. Lgs. 21/2018]
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. 10 maggio 1976, n. 342)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. 10 maggio 1976, n. 342)
 - Sanzioni (art. 3 L. 28 dicembre 1989, n. 422)
 - Pentimento operoso (art. 5 D. Lgs. 15 dicembre 1979, n. 625)
 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9 dicembre 1999 (art. 2)
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**
Art. 25-quarter.19, D.lgs. 231/2001:
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)
- **Delitti contro la personalità individuale**
Art. 25-quinquies10, D.lgs. 231/2001:
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- **Abusi di mercato**
Art. 25-sexies, D.lgs. 231/2001:
 Parte V, titolo I-bis, capo II, TUF (D.lgs. 58/1998)
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, TUF e, come illecito amministrativo, art. 187 bis, TUF);
 - Manipolazione del mercato (art. 185, TUF e, come illecito amministrativo, art. 187 ter, TUF).
- **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008, TUSSL):**
Art. 25-septies, D.lgs. 231/2001:
 - Omicidio colposo (art. 589, c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590, c. 3, c.p.).
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:**
Art. 25-octies, D.lgs. 231/2001:
 - Ricettazione (art. 648, c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis, c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter, c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1, c.p.).

▪ **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Art. 25-novies, D.lgs. 231/2001:

- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (art. 171, c.1, lett. a-bis, l. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinati alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, c. 3, l. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratore (art. 171-bis, c. 1, l. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, c. 2, l. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicale o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (art. 171-ter, c. 1, l. 633/1941);
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette (art. 171-ter, c. 2, l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via

etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, l. 633/1941).

▪ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Art. 25-decies, D.lgs. 231/2001:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

▪ **La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:**

Reati transnazionali (l. 146/2006, artt. 3 e 10)

▪ **Reati ambientali**

Art. 25-undecies, D.lgs. 231/2001:

- Trattasi di una serie di delitti, previsti dagli artt. 452-bis (inquinamento ambientale), 452-quater (disastro ambientale), 452-quinquies (delitti colposi contro l'ambiente), 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), 452-octies (circostanze aggravanti), 452 quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), 727-bis (uccisione, distruzione di specie animali, vegetali selvatiche protette), 733-bis (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) del codice penale, dagli artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260-bis e 279 del D.lgs. 152/2006, dagli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge 150/1992, dalla Legge 549/1993 e D.lgs. 202/2007 in tema di reati ambientali (scarico di sostanze reflue industriali, scarico di sostanze inquinanti, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, traffico illecito di rifiuti, specie animali e vegetali protette, ecc.).

▪ **Assunzione illegale di lavoratori stranieri**

Art. 25 duodecies, D.lgs. 231/2001):

- Trattasi delle ipotesi aggravate, previste dall'art. 22 comma 12-bis del D.lgs. 286/1998, del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto – e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo – revocato o annullato. Le aggravanti, a fronte delle quali diventa applicabile, a norma dell'art. 2 del D.lgs. 109/2012, il D.lgs. 231/2001, riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati: siano in numero superiore a tre; siano minori in età non lavorativa; siano esposti a situazioni di

grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Sono inoltre contemplati i delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998 in tema di trasporto, ingresso illegale e favoreggiamento permanenza di stranieri non in regola con il permesso di soggiorno.

▪ **Razzismo e xenofobia**

Art. 25 terdecies, D.lgs. 231/2001:

- Trattasi dei reati previsti dall'art. 604 bis del codice penale relativi alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa: È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

▪ **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:**

Art. 25 quaterdecies, D.lgs. 231/2001:

- Frode in competizioni sportive (art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

▪ **Reati Tributari**

Art. 25-quinquedecies, d.lgs. 231/01:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019);
- Dichiarazione infedele (Art. 4 D.lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019);
- Omessa dichiarazione (Art.5 D.lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.lgs. 74 modificato da art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.lgs. 74 e s.m.).

▪ **Contrabbando**

Art. 25-sexiesdecies, d.lgs. 231/01:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

7 DISPOSIZIONI PRELIMINARI E ATTIVITA' SVOLTE DALLA SOCIETA' FINALIZZATE AL RECEPIMENTO DEL D.LGS. 231/2001

In conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. 231/2001, in forza delle quali il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente deve individuare le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto, la Società, in considerazione della particolare struttura organizzativa, e al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali, ha provveduto ad effettuare un'accurata verifica delle attività poste in essere, nonché delle proprie strutture organizzative, al fine di identificare i processi aziendali c.d. "sensibili", alla realizzazione degli illeciti indicati nel Decreto e, conseguentemente, individuare i rischi reato ravvisabili nei diversi settori di attività.

Il progetto di redazione del Modello si è sviluppato secondo diverse fasi, specificatamente descritte nel seguito del presente paragrafo, le quali sono state condotte nel rispetto dei principi fondamentali di verificabilità e mappatura delle analisi svolte, al fine di consentire la comprensione e la ricostruzione dell'intera attività progettuale realizzata e di garantire il rispetto dei dettami del Decreto.

7.1 Predisposizione della documentazione di supporto

Tale fase ha riguardato l'acquisizione e l'esame puntuale della documentazione e delle informazioni rilevanti della Società al fine dell'individuazione del contesto normativo ed operativo interno di riferimento per la Società (ad es., procedure operative, regolamento interno, ordini di servizio, insieme dei poteri, delle deleghe e delle procure, sistema dei controlli interni, ecc.).

7.2 Individuazione delle attività sensibili e dei connessi presidi di controllo

Come si è già rilevato, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 6, comma 2, lettera a) del Decreto, il Modello dell'ente deve "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati".

Ne è di fatto derivata una ricognizione dettagliata dell'operatività aziendale e della regolamentazione di riferimento (ad es. insieme delle policy/procedure disciplinanti l'unità organizzativa in esame, job description, ecc.) individuata per ciascun processo aziendale, tenendo conto dell'assetto organizzativo adottato e del funzionigramma vigente.

È seguita un'analisi dettagliata di ciascuna attività specificatamente intesa a verificarne i contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza/insussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato di cui al d.lgs. 231/2001, al fine di evidenziare quelle attività aziendali il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei medesimi reati (c.d. "attività sensibili") e, quindi, far sorgere l'opportunità/necessità di sottoporle ad analisi e monitoraggio.

Tale indagine si è concretizzata nello svolgimento di vere e proprie interviste dirette ai responsabili delle anzidette unità organizzative (servizi e/o uffici), ovvero alle figure coinvolte nei processi in esame, e nella conseguente predisposizione di schede sintetiche di rilevazione degli esiti delle interviste, al fine di identificare, per ciascuna delle attività sensibili, i reati effettivamente ipotizzabili, le concrete modalità di commissione, la natura dei presidi e delle misure di controllo adottati per la mitigazione dei rischi, nonché la loro efficacia.

Nello specifico, tale fase ha previsto le seguenti attività:

- interviste ai responsabili dei servizi e degli uffici aziendali maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati ex d.lgs. 231/2001;
- valutazione del grado di rischio potenziale (cd. rischio inerente) rispetto alla commissione del/dei reato/i stimato/i come più verosimile rispetto alle attività svolte dal servizio/ufficio in esame tenuto conto dell'"impatto" (determinato sulla base della rilevanza economica delle sanzioni previste per ciascuna categoria di reato applicabile);
- analisi del sistema di controllo esistente per ciascuna delle anzidette attività sensibili ed individuazione dei connessi presidi e procedure di controllo;
- valutazione del grado di efficacia e di efficienza, inteso quale misura di prevenzione alla possibilità di una condotta delittuosa, delle procedure e delle regole comportamentali da adottare nell'ambito dei processi aziendali e, specificatamente, nello svolgimento delle attività sensibili, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati elencati nel Decreto.

Tale fase si conclude con la determinazione del cosiddetto livello di rischio residuo (intendendosi come tale il rischio rimanente a seguito dell'applicazione al "rischio inerente" dei protocolli/presidi adottati dalla Società per la prevenzione del verificarsi di reati presupposto ex d.lgs. 231/2001) per ciascuna delle attività sensibili individuate.

7.3 Destinatari

Il presente documento è rivolto ai soggetti che operano per la Società, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di un'unità organizzativa della Società medesima dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- sono comunque delegati dai soggetti sopra evidenziati ad agire in nome/per conto/nell'interesse della Società (anche come semplici "nuncius").

Il Modello e le disposizioni e prescrizioni ivi contenute o richiamate devono essere rispettate, limitatamente a quanto di specifica competenza e alla relazione intrattenute con la Società, dai seguenti soggetti che sono definiti, ai fini del presente documento, "Destinatari del Modello":

- componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- componenti dell'OdV;
- dipendenti: intendendosi qualsiasi persona fisica che ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la Società;
- collaboratori: intendendosi qualsiasi persona fisica che ha instaurato un rapporto di lavoro non subordinato ed occasionale;
- fornitori terzi: intendendosi qualsiasi società terza con la quale la Società ha instaurato un rapporto contrattuale.

7.4 Codice Etico

La Società si è dotata di un Codice Etico nel quale vengono formalizzati i principi verso i quali orienta la propria attività, che consistono nella rigorosa osservanza della legge, nella concorrenza leale, nella trasparenza, nel rispetto degli interessi legittimi dei Clienti, dei fornitori, dei dipendenti, degli azionisti, delle istituzioni e della collettività.

Tali valori vengono posti a fondamento di ogni comportamento e di ogni attività aziendale, a qualsiasi livello adottati dalla struttura organizzativa della Società.

In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel Codice.

Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro ai quali si applica tramite opportune modalità di diffusione.

7.5 Sviluppo del Modello

A seguito della mappatura delle attività poste in essere dalla Società, si sono evidenziati i processi rilevanti per la realizzazione dei Reati.

Conseguentemente, sulla base delle analisi, le attività sensibili sono risultate le seguenti:

- Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e fiscali.
- Gestione delle operazioni straordinarie.
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.
- Gestione di finanziamenti erogati da enti pubblici.
- Gestione delle concessioni e dei subentri.
- Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione.
- Gestione dei flussi monetari e finanziari.
- Gestione del personale.
- Acquisto di beni/servizi e consulenze.
- Omaggi commerciali, liberalità, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni.
- Gestione e sicurezza IT e altri diritti d'autore.
- Igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- Gestione ambientale
- Gestione salute e sicurezza del lavoro.

Data la specifica operatività di IMOCO, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei reati indicati negli articoli:

- 24 (reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione);
- 24-bis (reati di criminalità informatica);
- 24-ter (reati di criminalità organizzata);
- 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione);
- 25-bis (reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);
- 25-bis.1 (reati contro l'industria e il commercio);

- 25-ter (reati societari);
- 25-sexies (reati di market abuse);
- 25-septies (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro);
- 25-octies (reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- 25-nonies (reati in materia di violazione del diritto d'autore);
- 25-decies (intralcio alla giustizia);
- 25-undecies (reati ambientali);
- 25-duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
- 25-terdecies (razzismo e xenofobia)
- 25-quaterdecies (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)
- 25-quinquiesdecies (reati tributari)
- 25- sexiesdecies (Contrabbando)

In particolare, con riferimento a ciascuna delle suddette aree di rischio, sono stati definiti nella Parte Speciale del Modello i principi procedurali atti a mitigare i fattori di rischio di commissione dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001.

Considerato l'ambito di attività di IMOCO, è stata esclusa la possibilità di realizzazione delle condotte criminose di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico ex art. 25-quater del richiamato Decreto, nonché dei reati cosiddetti "transnazionali" ex art. 10 L. 146/2006. Nondimeno, si ritiene che i presidi implementati da IMOCO, atti a prevenire gli illeciti sopraccitati, risultino pienamente idonei anche alla prevenzione dei reati richiamati dall'art. 25-quater nonché dei reati "transnazionali". Sono invece stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione dei reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater), commessi nell'interesse o a vantaggio della Società medesima. Per quanto, invece, concerne gli illeciti contro la libertà individuale (art. 25-quinquies), si è ritenuto che non sia ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio di IMOCO.

Pertanto, con riferimento a queste ultime fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001, è apparso peraltro esaustivo il richiamo all'insieme dei principi contenuti nel presente Modello e

nel Codice Etico, ove si vincolano i Destinatari al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui gli stessi esercitano attività e dei valori di imparzialità, integrità, dignità ed uguaglianza.

8 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto 231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'Organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un "Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" (art. 6, comma 1, lett. b)).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo di Vigilanza (di seguito, in breve, "OdV") e ovviamente il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali, che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001 è istituito un organo collegiale ("Organismo di Vigilanza") con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza, quindi, per garantirne la terzietà, riporta e risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

8.1 Nomina e composizione dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto dal Responsabile della Compliance e da altri due membri esterni dotati di idonei requisiti di professionalità ed indipendenza nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza rimangono in carica fino alla scadenza del mandato. Il Consiglio di Amministrazione può revocare in ogni momento il mandato ai componenti dell'Organismo di Vigilanza per inadempienza degli obblighi di riservatezza e diligenza. In caso di rinuncia o decadenza di un membro dell'Organismo di Vigilanza il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità. Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano subito una sentenza di

condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

- I. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- II. a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- III. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- IV. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- V. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.lgs. n. 61/2002;
- VI. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- VII. per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- VIII. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- IX. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Revoca

Il Consiglio di Amministrazione di IMOCO può revocare i componenti dell'OdV nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato; per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell'OdV, nonché quando il Consiglio di Amministrazione venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente

dell'OdV e non indicate nell'autocertificazione; quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

Decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina siano:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 TUB;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a Reati o ad Illeciti Amministrativi (di cui al TUF) commessi durante la loro carica;
- l'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, di negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del precedente paragrafo 8.1 e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, senza limitazioni che possano conseguire ad insufficienti risorse finanziarie, è assegnato a tale organismo un fondo annuo deciso dal Consiglio di Amministrazione di IMOCO. L'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

8.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2001

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di verifica sulla coerenza e validità nel tempo.

All'Organismo di Vigilanza sono demandati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, tramite verifica della coerenza tra comportamenti concreti ed il Modello;
- valutare l'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti voluti contrari alle disposizioni di Legge;
- monitorare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello in modo particolare con riferimento all'adeguamento a nuove normative ed alla gestione di nuove attività;
- costituire un riferimento per i dipendenti della Società che ad esso devono rivolgersi per segnalare condotte illecite;
- monitorare l'adeguato livello di diffusione, conoscenza e comprensione dei principi del Modello da parte del Personale della Società, nonché della corretta attuazione degli appositi programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;
- valutare le eventuali segnalazioni;
- accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello che possano comportare l'insorgere di responsabilità.

Le condizioni operative garantite per conseguire la massima efficacia di azione dell'Organismo di Vigilanza riguardano:

- l'accesso, senza limitazioni, alle informazioni aziendali rilevanti, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano condizionarne l'autonomia di giudizio, anche verso i vertici della Società;
- l'obbligo di fornire informazione da parte di qualunque funzione aziendale, al verificarsi di eventi o circostanze che possano assumere rilievo al fine del presidio.

Per perseguire gli obiettivi descritti, l'Organismo di Vigilanza si avvale delle risorse professionali interne all'azienda e può, inoltre, servirsi, nell'esercizio della sua attività, della collaborazione di soggetti esterni alla Società (es. consulenti), disponendo in autonomia di adeguate risorse finanziarie. I consulenti esterni ed il personale della Società che collaborassero con l'Organismo di Vigilanza sono anch'essi vincolati all'impegno di riservatezza.

8.3 Modalità di funzionamento dell'organismo di vigilanza

Date le finalità perseguite dall'Organismo, sono necessarie una snellezza operativa e una persistenza di controllo conseguibili solo con un continuo interscambio di informazioni fra i membri dell'Organismo stesso.

In tale ottica l'attività routinaria non è necessariamente legata alle formali riunioni ma si sviluppa mediante le varie forme di comunicazione disponibili. Tale attività è comunque oggetto di verbalizzazione nell'ambito delle riunioni formali previste. L'Organismo di Vigilanza si riunisce, su convocazione del Presidente, con cadenza almeno semestrale e, comunque, ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da un membro o se ne presenti la necessità.

Si intende in ogni caso convocata validamente la riunione alla quale, pure in assenza di formale convocazione ai sensi di quanto precedentemente indicato, partecipino tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'altro membro.

Di ogni riunione deve redigersi un verbale, sottoscritto dagli intervenuti, da conservarsi in apposita raccolta. Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto di far annotare nel verbale i motivi del suo dissenso.

È fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza di dare comunicazione agli altri membri e di astenersi dalla votazione nei casi in cui lo stesso si trovi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all'oggetto della delibera. L'esistenza della situazione di conflitto e della conseguente astensione deve essere fatta constatare dal verbale della seduta.

8.4 Atti di verifica dell'efficacia e dell'adeguamento costante del Modello Organizzativo e Piano degli Interventi

Con espresso riferimento ai compiti ed alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, si specifica che per quanto attiene all'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, a detto organismo è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle aree sensibili: a tal fine l'OdV è tenuto a predisporre un Piano degli Interventi;

- verificare su base periodica e con “interventi a sorpresa”, operazioni od atti specifici, posti in essere nelle Aree a Rischio;
- effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni;
- istituire operativamente una casella di posta elettronica ed informare i Destinatari della stessa e di un indirizzo di posta fisica ove i medesimi soggetti possano inoltrare le segnalazioni inerenti le violazioni delle prescrizioni del Modello, nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della Società ed alle norme specifiche del Modello;
- valutare le segnalazioni in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello, pervenute dai Destinatari nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici societari ed alle norme specifiche di cui al Modello;
- effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello, coordinandosi di volta in volta con le Funzioni interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine;
- redigere una sintetica motivazione a sostegno della decisione presa in merito ad ogni indagine effettuata e collazionare un documento che attesti quanto effettuato;
- segnalare alle funzioni competenti/agli organi della Società al fine di avviare il procedimento disciplinare, le violazioni al Modello riscontrate nonché le infrazioni effettuate dai soggetti tenuti al rispetto dei principi etici di IMOCO e di norme specifiche di cui al modello medesimo, al fine di valutare se esperire i rimedi previsti;
- coordinarsi con il responsabile della funzione Personale per la definizione di specifici programmi diretti a diffondere adeguatamente verso tutti i Destinatari il presente Modello;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione ed alla sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi del Modello Organizzativo;
- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere qualsivoglia suggerimento teso ad implementare lo stesso ed a renderlo maggiormente efficace;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Con riferimento all'attività di aggiornamento del Modello, si precisa come l'adozione di modifiche allo stesso sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, mentre all'OdV spetti il compito di segnalare al vertice ogni riscontrata necessità di implementazione del Modello e di monitorarne periodicamente la sua adeguatezza.

8.5 Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del presente Modello Organizzativo hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV le seguenti informazioni:

- la commissione o il tentativo di commissione di condotte illecite previste dal Decreto o che comunque rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente (come da elenco dei reati e degli illeciti amministrativi specificati e come nel tempo aggiornato);
- eventuali violazioni alle modalità comportamentali ed operative fissate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;
- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema, evidenziando le esigenze emergenti.

Segnatamente, l'obbligo si articola nei seguenti flussi informativi:

- flussi informativi generali, quali, a titolo esemplificativo, le informazioni inerenti il rispetto delle regole previste dal Modello;
- flussi informativi specifici con riguardo, a titolo esemplificativo e non limitativo a:
 - o visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: Guardia di Finanza, ASL, INPS, INAIL, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
 - o contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o oggetto equiparato) e, alla loro conclusione, relativi esiti;
 - o provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati e gli Illeciti Amministrativi, avviate anche nei confronti di ignoti;

- richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per i Reati e gli Illeciti Amministrativi;
- rapporti predisposti dai Responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale.

Gli obblighi di segnalazione di cui sopra devono essere espletati in forma non anonima.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di IMOCO o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tal fine, ogni segnalazione/comunicazione inviata all'OdV è conservata dallo stesso Ufficio in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016, salvo l'assolvimento dei propri compiti di reporting verso il vertice societario.

L'accesso a tali comunicazioni è consentito unicamente ai membri dell'OdV, che si impegnano a farne uso unicamente per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione da essi ricoperta: il mancato rispetto di tale dovere di riservatezza da parte dei componenti dell'OdV costituisce inadempimento rispetto ai compiti assegnati loro dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre agli obblighi di segnalazione di cui sopra, il Vertice Aziendale è tenuto a comunicare all'OdV:

- ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'adeguamento del Modello Organizzativo;
- ogni cambiamento avente ad oggetto il sistema delle deleghe ovvero la struttura organizzativa e di governance di IMOCO;
- le operazioni societarie straordinarie di IMOCO;
- ogni nuova attività aziendale.

Le modalità e le tempistiche di flussi informativi ad hoc all'OdV per specifiche aree di attività a potenziale rischio-reato potranno essere meglio dettagliate dallo stesso OdV.

L'eventuale omessa o ritardata comunicazione all'OdV dei flussi informativi sopra elencati sarà considerata violazione del Modello Organizzativo e potrà essere sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

8.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo valuta tutte le segnalazioni di violazione ricevute ovvero le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con l'Organismo, al fine di consentire la raccolta delle ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'OdV per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

L'OdV segnala senza indugio al responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la violazione le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività o segnalate da altre Funzioni/ Direzioni aziendali (previa verifica della loro fondatezza), al fine dell'applicazione, nei confronti del soggetto responsabile della violazione, del relativo procedimento ai sensi del Sistema Disciplinare.

Qualora la violazione sia di particolare gravità ovvero riguardi i Vertici o i Consiglieri della Società, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione.

8.7 Informazioni dell'Organismo di Vigilanza agli organi sociali

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e mantiene rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle tematiche inerenti il Modello Organizzativo.

L'OdV informa almeno semestralmente il Consiglio di Amministrazione in merito all'applicazione ed all'efficacia del Modello Organizzativo (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio), o in tempi diversi con riferimento a specifiche ovvero significative situazioni. Tali comunicazioni avvengono in maniera formale.

L'Organismo può essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire sulla propria attività e chiedere di conferire con lo stesso. L'OdV potrà inoltre chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno riferire

tempestivamente in ordine a violazioni del Modello o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento ed al rispetto del Modello medesimo.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo. Su base annuale, l'Organismo deve inoltre predisporre un rapporto scritto indirizzato al Consiglio di Amministrazione della Società, sottoscritto da tutti i suoi membri, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nel medesimo rapporto, l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti. L'Organismo stabilisce con puntualità le modalità e la periodicità mediante le quali le diverse funzioni incaricate devono fornire le informazioni necessarie al fine di poter efficacemente svolgere le attività di verifica ad esso attribuite.

9 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

9.1 La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla Società a tutto il personale; in particolare, la comunicazione viene disposta attraverso: l'invio di una lettera a firma dell'Amministratore Delegato a tutto il personale sui contenuti del D.lgs. 231/2001, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla Società, diffusione del Modello mediante apposita cartella nella rete aziendale ed invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale, affissione in bacheca, inserimento del Modello sul sito internet della Società.

Ai nuovi assunti viene consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un documento informativo contenente il Modello, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Aree Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

9.2 La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale di IMOCO di garantire a tutti i Destinatari del Modello medesimo la conoscenza e divulgazione delle regole ivi contenute. Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali IMOCO ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso le attuali risorse di IMOCO, nonché verso quelle ancora da inserire.

Il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione verso quei dipendenti che operano nelle Aree

Sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa ed in stretto coordinamento con l'Amministratore Delegato e con il Responsabile Personale valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

In forza di ciò, ha previsto interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni del Modello ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale.

È pertanto previsto:

- un livello di ingresso, indirizzato a tutto il personale e da diffondere attraverso opportuni mezzi (e-learning, materiale informativo, comunicazioni, ecc.) relativo alla illustrazione dei seguenti argomenti:
- quadro normativo di riferimento (conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione dei Reati e Illeciti Amministrativi previsti dal D.lgs. 231/2001, caratteristiche essenziali dei reati e funzione che il Modello svolge in tale contesto);
- il Modello;
- un livello avanzato indirizzato a tutti i Responsabile di Funzione, e in particolare al personale che opera in Attività a Rischio, da diffondere attraverso corsi in aula, che prevedano, ove opportuno, la partecipazione di relatori esterni ai quali è affidato il compito di fornire testimonianze utili ai fini del processo di formazione, e la predisposizione di attività di verifica dell'avvenuto apprendimento;
- un livello specialistico per particolari famiglie professionali e/o Attività a Rischio (eventuale).

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei presenti, nonché da eventuali test di verifica di apprendimento.

Per quanto concerne i neoassunti ovvero i soggetti che non potessero partecipare ai predetti corsi per comprovate ragioni, dovranno essere organizzati corsi specifici, previo accordo con il relativo responsabile di Unità Organizzativa.

A cadenza periodica, ed ogni qualvolta intervengano modifiche al Modello, si procederà alla reiterazione dei corsi, al fine di verificare l'effettiva applicazione del Modello da parte dei

Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi ed alle prescrizioni di cui al Modello medesimo, secondo modalità indicate all'Amministratore Delegato dall'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con il Responsabile Personale.

9.3 Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori, partner e società controllate e/o collegate

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti, i Partner e le Società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono rispettivamente informati dell'adozione da parte della Società del Codice Etico e del presente Modello e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.lgs. 231/2001 nonché alle predette norme.

I Collaboratori ed i Consulenti sono altresì informati delle regole e dei principi di controllo contenuti nel Modello, relativi alla specifica area dell'attività espletata.

10 CRITERI DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

10.1 Verifiche e controlli sul modello

L'Organismo di Vigilanza redige, con cadenza annuale, un programma attraverso il quale pianifica la propria attività di verifica e di controllo.

Tali attività potranno essere svolte in via diretta, tramite flussi di reporting, audizioni o ispezioni, ovvero indirettamente, per il tramite del Servizio Compliance, di altre funzioni, di professionisti esterni.

Le attività di verifica e controllo tendono al costante monitoraggio della valutazione dei rischi dei processi aziendali, al fine di aggiornare annualmente la valutazione complessiva di adeguatezza del Modello.

10.2 Aggiornamento e adeguamento del modello

Il Modello, potrà avere efficacia "esimente" solo ove sia concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell'ambito dell'Ente per il quale è stato elaborato; il Modello dovrà pertanto evolversi conformemente alle modifiche che interesseranno la Società.

In particolare, il Modello deve essere in ogni momento:

- allineato all'evoluzione del contesto normativo, qualora questa richieda un'estensione del campo di applicazione del D.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle società per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- allineato all'evoluzione del contesto organizzativo, qualora la nuova operatività preveda attività potenzialmente soggette ai rischi reato, i cui controlli devono essere valutati affinché possano prevenire il verificarsi dei reati della specie; l'Odv, per l'esercizio della propria funzione di promozione dell'aggiornamento del Modello, deve ricevere dalle funzioni operative tutte le necessarie informazioni;
- riadeguato al verificarsi di significative e/o ripetute violazioni ovvero sulla base delle risultanze dei controlli.

Il Consiglio di Amministrazione è, per espressa previsione del Decreto, il soggetto cui compete, in via permanente, la responsabilità circa l'adozione e l'efficace attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione ogni intervento ritenuto utile ai fini di cui sopra, laddove riscontri esigenze di adeguamento e/o integrazione del Modello

in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell'accertamento di violazioni ovvero in relazione a nuove aree di rischio.

A tal fine esso può anche formulare direttamente osservazioni alle unità organizzative / funzioni responsabili delle attività sensibili / processi, e deve in ogni caso assicurare un adeguato follow-up, attraverso la successiva verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle innovazioni introdotte.

L'aggiornamento del Modello è curato dal Servizio Compliance; gli aggiornamenti vengono sottoposti per l'approvazione all'Organismo di Vigilanza della Società e del Consiglio di Amministrazione.

A seguito della ricezione della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Modello - e/o relativi Allegati, così come modificati in seguito agli aggiornamenti- l'Organismo di Vigilanza provvede a curarne la divulgazione all'interno della Società e, per quanto necessario, anche all'esterno della stessa.